



BFA DATA S.r.l.

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Registrazione fatture ai fini IVA


Gentile Cliente,

a seguito delle modifiche legislative avvenute, a seguire troverete una sintesi delle novità relative alla registrazione ai fini IVA delle fatture di acquisto e di vendita.

Vi preghiamo di prestare particolare attenzione alle date di registrazione delle fatture in quanto la registrazione di fatture con data successiva al 31/12/2017 potrebbe penalizzare l'azienda nella detrazione dell'IVA.

Premessa

Ai fini della disciplina IVA è prevista la tenuta di appositi registri nei quali è necessario annotare periodicamente le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, i registri nei quali rilevare le fatture sono il registro delle fatture emesse, c.d. "registro vendite", ed il registro delle fatture ricevute, c.d. "registro acquisti".



Termini di registrazione

Fatture di vendita

Il comma 1, dell'articolo 23 del D.p.r. 633/1972 dispone che il contribuente debba registrare entro 15 giorni dalla data di emissione le fatture relative a tutte le operazioni attive compiute (imponibili, non imponibili ed esenti), nonché le autofatture, in ordine progressivo sulla base della data di emissione.

BFA DATA S.r.l.

Piazza Pontelandolfo, 9 – 36100 Vicenza (VI)

T 0444 1496560 – F 0444 1492143

email: bfadata@bfamail.com

Partita IVA: 03976410245



BFA DATA S.r.l.

Un'eccezione rispetto a questa disposizione è data dalle fatture "differite", ex articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto IVA, che devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni.

Inoltre, **DEVONO ESSERE REGISTRATE ENTRO IL TERMINE DI EMISSIONE** e con riferimento al mese di effettuazione le operazioni relative a:

- Prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in altro Paese UE non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale a sensi dell'articolo 7-ter del D.p.r. 633/1972.
Tali fatture possono essere **emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;**
- le fatture per prestazioni di servizi ad altri soggetti passivi IVA residenti in paesi extra-UE.

Ai sensi dell'articolo 1, del D.M. 11 agosto 1975 è previsto che

*“qualora il contribuente utilizzi direttamente **macchine elettrocontabili** ovvero si avvalga, per l'elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite **entro SESSANTA GIORNI dalla data di effettuazione delle operazioni**”*

Fatture di acquisto

Il comma 1, dell'articolo 25 del D.p.r. 633/1972 dispone che le fatture di acquisto debbano essere, in via preventiva, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l'ordinata rilevazione del documento di acquisto e l'univocità dell'annotazione.

Pertanto, andranno attribuiti a ciascuna fattura:

- un numero di protocollo;
- un numero progressivo IVA;

che solitamente coincidono. Questa coincidenza non è necessaria, però, deve essere possibile risalire agevolmente all'uno o all'altro numero ai fini della consultazione.

I TERMINI DI REGISTRAZIONE

SONO STATI RECENTEMENTE RIVISTI DAL D.L. 50/2017

secondo il quale le fatture e le bollette doganali devono essere annotate:

“in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

BFA DATA S.r.l.

Piazza Pontelandolfo, 9 – 36100 Vicenza (VI)

T 0444 1496560 – F 0444 1492143

email: bfadata@bfamail.com

Partita IVA: 03976410245



BFA DATA S.r.l.

Queste disposizioni potrebbero portare alla situazione paradossale che, in relazione ad un acquisto effettuato nel dicembre 2017 la cui fattura perviene nel gennaio 2018 i termini siano:

- **30 aprile 2018** ai fini di esercitare il diritto alla detrazione (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2017);
- **30 aprile 2019** ai fini della registrazione della fattura (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2018).



Attenzione

Al fine di evitare questa situazione paradossale è opportuno considerare che la detrazione può essere operata solo nel periodo di esigibilità dell'imposta, pertanto le fatture di acquisto pervenute nell'anno successivo ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA, ai fini della detrazione, andranno retro-annotare, come previsto dalla R.M. 202/2001.

BFA DATA S.r.l.

Piazza Pontelandolfo, 9 – 36100 Vicenza (VI)

T 0444 1496560 – F 0444 1492143

email: bfadata@bfamail.com

Partita IVA: 03976410245



BFA DATA S.r.l.

LE FATTURE DI ACQUISTO PERVENUTE NELL'ANNO SUCCESSIVO

ai fini della detrazione

andranno retro-annotate



Attenzione

Le nuove regole decorrono per le fatture e bollette doganali **emesse a partire dal 1° gennaio 2017**.

Per le fatture relative all'anno 2015 il termine di registrazione rimane il 30 aprile 2018, mentre per quelle 2016 è fissato nel 30 aprile 2019.

Modalità di registrazione

Fatture di vendita

Il comma 2, dell'articolo 23 del D.p.r. 633/1972 dispone che al momento della registrazione debbano essere indicati:

- il numero progressivo
- la data di emissione
- l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni distinte secondo l'aliquota applicata;
- l'ammontare dell'imposta, distinta in base all'aliquota;
- la ditta, la denominazione o ragione sociale dell'acquirente, o, in caso di autofattura, del cedente o prestatore;

BFA DATA S.r.l.

Piazza Pontelandolfo, 9 – 36100 Vicenza (VI)

T 0444 1496560 – F 0444 1492143

email: bfadata@bfamail.com

Partita IVA: 03976410245



BFA DATA S.r.l.



Nota bene

Non è necessario indicare le somme escluse dall'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 15 del D.p.r. 633/1972 e di eventuali somme non soggette.

È IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE VANNO REGISTRATE ANCHE LE FATTURE RIFERITE AD OPERAZIONI:

non imponibili;

non soggette;

esenti

In questo caso, invece dell'imposta, va indicato il riferimento al titolo di non applicabilità dell'imposta.

Fatture di acquisto

Il comma 2, dell'articolo 25 del D.p.r. 633/1972 dispone che al momento della registrazione debbano essere indicati:

- la data di emissione indicata dal fornitore;
- il numero progressivo attribuito dal contribuente al documento ricevuto;
- l'ammontare dell'imponibile distinto per aliquota;
- l'IVA corrispondente all'imponibile;
- la denominazione del fornitore;



Attenzione

Per le bollette doganali, **invece del fornitore, va indicata la dogana** dove è avvenuto lo sdoganamento delle merci.

BFA DATA S.r.l.

Piazza Pontelandolfo, 9 – 36100 Vicenza (VI)

T 0444 1496560 – F 0444 1492143

email: bfadata@bfamail.com

Partita IVA: 03976410245



BFA DATA S.r.l.



Nota bene

Per le operazioni che **non danno luogo all'applicazione dell'imposta andranno indicati il titolo di inapplicabilità e la norma di riferimento.**



Attenzione

Appare utile segnalare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del D.p.r. 695/1996 **non vi è l'obbligo di registrare quelle fatture per le quali l'imposta non risulti detraibile** ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.p.r. 633/1972.

BFA DATA S.r.l.

BFA DATA S.r.l.

Piazza Pontelandolfo, 9 – 36100 Vicenza (VI)

T 0444 1496560 – F 0444 1492143

email: bfadata@bfamail.com

Partita IVA: 03976410245